COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 11

Promulgazione delle leggi regionali

Le leggi regionali sono promulgate dal Presidente della Giunta. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale promulga". COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131. COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 2003, N. 131. Al testo segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge della Regione (indicazione della Regione)". Le leggi regionali sono riprodotte nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Versione in vigore dal 11 giugno 2003, tuttora in vigore · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	II — Potestà normativa della Regione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-11-promulgazione-delle-leggi-regionali

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it